



Allegato A

REGOLAMENTO PROGETTO “VITA INDIPENDENTE”

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20 gennaio 2009

PREMESSA

Vita Indipendente è il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza per affrontare e controllare in prima persona, senza scelte e decisioni altrui, il proprio quotidiano ed il proprio futuro.

L'assistenza autogestita, liberamente scelta e perseguita con determinazione, evita l'istituzionalizzazione favorendo la domiciliarità e valorizzando sia le condizioni umane della persona richiedente che le sue residue capacità lavorative.

1. DESTINATARI

Destinatari del progetto sono:

- esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell'art. 3 della l. 104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori. Possono permanere nel progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni purchè ne sussistano le condizioni ed esse continuino a mantenere i requisiti suddetti;
- persone con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte. Devono essere consapevoli che l'assunzione di assistenti personali, individuati e formati direttamente, li vede impegnati nel ruolo di datori di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono. Devono pertanto manifestare una chiara volontà di sperimentare e vivere il percorso di Vita indipendente.

2. FINALITA'

L'assunzione di assistenti personali è finalizzata a garantire il raggiungimento/mantenimento del livello occupazionale ed una piena integrazione sociale promuovendo così il diritto alle pari opportunità, all'indipendenza, alla partecipazione.

A tale proposito nel proprio piano personalizzato gli interessati devono indicare quali positivi risultati a sostegno delle proprie esigenze e necessità intendano perseguire con l'attuazione di un progetto di vita indipendente.

3. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

- i progetti di Vita indipendente in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa;
- la persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente;

- il contributo per la Vita indipendente di norma è alternativo all'erogazione di altri interventi di natura economica e di interventi di aiuto domestico da parte del Consorzio. Può, tuttavia, essere parte di un progetto che vede un mix di interventi complementari concordati con il Consorzio e l'ASL, quali le attività di assistenza tutelare e le cure domiciliari;

- il contributo è previsto per interventi anche della durata di 24 ore, compresi i festivi e le sostituzioni dell'assistenza personale;

- l'entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile (sia in termini di aiuti economici, sia di aiuti personali già disponibili ed utilizzati, sia abitativi e di contesto ambientale). In ogni caso deve essere garantita al disabile la possibilità di utilizzo delle risorse economiche necessarie ad assicurare la realizzazione del percorso di vita indipendente.

4. AVVIO DEL PROGETTO – CONTRATTO PERSONALE

La persona assegnataria del finanziamento è tenuta al rispetto del presente regolamento nonché del contratto personale (Allegato B) concordato con l' Assistente Sociale di riferimento e sottoscritto dalla persona stessa.

5. PERSONALE IMPIEGATO PER I PROGETTI “VITA INDIPENDENTE”

La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente.

La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente

Il contributo erogato è comprensivo della retribuzione mensile, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali compresa la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto ed ogni altra spettanza prevista .

Nessun rapporto intercorrerà, pertanto, tra il Consorzio e gli assistenti personali.

Il Consorzio è altresì sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli assistenti personali nei confronti della persona con disabilità o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

6. CRITERI DI EROGAZIONE E TEMPI DI AVVIO DEL PROGETTO

Alla persona disabile verrà corrisposto un contributo anticipato mensile pari a 1/12 della somma finanziata.

La persona assegnataria del finanziamento è tenuta all' assunzione dell' assistente personale al massimo entro 30 giorni dalla prima erogazione economica.

Entro tale termine la persona è altresì tenuta a presentare all'Assistente Sociale di riferimento la documentazione comprovante la regolarizzazione del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

7. RENDICONTAZIONE ECONOMICA E VALUTAZIONE DI EFFICACIA

La persona intestataria del contributo è tenuta a rendicontare e documentare trimestralmente al Consorzio le spese sostenute per l'assunzione dell'assistente personale.

Le spese per gli imprevisti e le emergenze assistenziali non documentabili (es. sostituzione tempestiva dell'assistente personale) sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale del contributo assegnato e devono essere specificate e autocertificate nel rendiconto trimestrale.

Tutti i progetti di vita indipendente devono essere sottoposti a verifica con le seguenti scadenze:

- semestrale concordando un incontro con l'Assistente Sociale di riferimento
- annuale sulla base di una relazione inerente l'andamento del progetto che la persona beneficiaria è tenuta a produrre in merito all'attuazione del progetto stesso.

8. REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO

La revoca del progetto da parte del Consorzio e del finanziamento del progetto può essere determinata da:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;
- inadempienze agli obblighi assunti con l'ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale;
- volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
- mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dall'U.V.H. o dall'apposita Commissione mista.

Contro il diniego motivato all'approvazione del progetto di vita indipendente o contro la sospensione o la revoca dello stesso trova applicazione il dispositivo di cui alla d.g.r. n. 51-11389 del 23.12.2003 - allegato B - ultimo comma.

Qualora le giustificazioni non vengano ritenute idonee, il Consorzio potrà revocare il contributo stesso chiedendo il rimborso delle somme ingiustificatamente incassate.